CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO PER L'IMMERSIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI DUE CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI PER MASSAUA ED ASSAB

Art. 10 (Convenzione)

Pel tempo che durera' l'interruzione o il guasto, di cui all'articolo precedente, la Ditta perdera' il diritto ad una quota proporzionale del canone assegnato al cavo guasto o interrotto, come dall'articolo 7.

Versione in vigore dal 2 marzo 1887, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la ditta Pirelli e C. di Milano per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini per Massaua ed Assab
Estremi	Legge 13 febbraio 1887, n. 4319
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-stipulata-fra-il-ministero-dei/convenzione-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it